



ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE AI PIANI DI RIENTRO - ED. 2

CIG _____

TRA

Regione _____ con sede legale in _____ e domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona di _____ (nel seguito per brevità anche “**Regione**” o “**Amministrazione**”);

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)



PREMESSO

- a) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito apposita delega a Consip S.p.A. per lo svolgimento dei compiti di stazione appaltante per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di advisory contabile per le Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte e Sicilia) sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari;
- b) che la Consip S.p.A., in esecuzione della delega ricevuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del fornitore a cui affidare i servizi di advisory per le Regioni sopraindicate attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario in un unico lotto ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la polizza assicurativa prodotta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, né vincola in alcun modo le Regioni;
- g) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- h) *[inserire in caso di firma digitale]* che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.



Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato A - Capitolato Tecnico, l'Allegato B - Offerta Tecnica del Fornitore, l'Allegato C - Offerta Economica del Fornitore, l'Allegato D - Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito del Contratto, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Importo massimo della Contratto**: si intende l'importo corrispondente a.....;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel



Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente Contratto è la prestazione da parte del Fornitore e in favore dell'Amministrazione dei servizi professionali di advisory nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali interessati, come previsto dal Piano di rientro (ovvero dai programmi operativi di prosecuzione del medesimo Piano di rientro, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009, all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e all'articolo 15, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nelle seguenti macroaree di intervento:
 - a) Advisory contabile, articolato in (i) aspetti relativi al miglioramento contabile; (ii) aspetti relativi al controllo della gestione del Piano,
 - b) Advisory per le procedure di ricognizione e riaccertamento dei debiti sanitari pregressi;tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi sino alla concorrenza dell'Importo massimo del Contratto medesimo.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
5. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.



6. Il Fornitore prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto potrà comportare, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e comunque, secondo quanto verrà definito prima dell'inizio delle attività medesime, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto, come individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal Capitolato Tecnico e secondo le modalità di redazione e consegna ivi stabilite.
7. Le attività oggetto del presente Contratto saranno svolte di norma presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni di volta in volta individuate sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto medesimo.
2. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, previa comunicazione scritta dell'Amministrazione da inviare al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo del Contratto, anche eventualmente incrementato, e, comunque, fino ad esaurimento di detto importo massimo.
3. L'Amministrazione, sussistendone i presupposti, potrà, altresì, ricorrere per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, per un ulteriore periodo pari a 12 (dodici) mesi, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006. Tale facoltà potrà essere esercitata nella sussistenza contrattuale con preavviso di 3 (tre) mesi da comunicare per iscritto al Fornitore.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto e nelle Condizioni Generali, anche a quanto di seguito indicato.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, i cui curricula saranno forniti all'avvio delle attività, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico - Allegato "A", paragrafo 7.2; nonché di adeguati



mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. Garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

4. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio (Capo Progetto), potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta dell'Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Amministrazione non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Amministrazione;
 - b) su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere dall'Amministrazione accettata, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
5. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare all'Amministrazione il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
6. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula sono stati prodotti e concordati all'avvio delle attività con altre figure, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione; nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno subito.
7. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
8. Nel corso dell'affidamento l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare al personale dell'Amministrazione, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, etc.. In ogni caso al termine delle attività contrattuali, l'Aggiudicatario si impegna ad effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento.



9. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione o in altre sedi da questa indicate potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.
10. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
11. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione dall'Amministrazione oppure tramite un proxy server definito dalla medesima Amministrazione.
12. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di Contratto.
13. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti di memorizzazione da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione alle verifiche che l'Amministrazione riterrà opportune prima dell'utilizzo.
14. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
15. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
16. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard concordati con l'Amministrazione, consegnati entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico e formalizzati nel "Piano di lavoro della fornitura" e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordate tra le parti; la consegna dei predetti prodotti non implicherà di per sé approvazione da parte dell'Amministrazione.
17. Tali prodotti saranno sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione, nei termini previsti nel presente Contratto, ovvero nel "Piano di lavoro della fornitura".
18. In caso di mancata approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Fornitore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e nei termini stabiliti.
19. Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto degli Indicatori di



qualità della fornitura, per cui sia stata stabilita nel Capitolato Tecnico l'applicazione di una penale, determina l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 7

GRUPPI DI LAVORO E DIMENSIONI

1. Il Fornitore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali e giorni/uomo (GG/uomo) stabiliti, di volta in volta e per singole attività, nel "*Piano di lavoro della fornitura*" di cui oltre, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica.
2. Le dimensioni complessive stimate dall'Amministrazione sono pari a:

<i>Figura professionale</i>	<i>GG/uomo</i>
Capo Progetto (CP)	
Consulente Senior (CS)	
Consulente Junior (CJ)	

Fermo restando che dette quantità sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per l'Amministrazione né nella quantità né nella distribuzione del mix di figure professionali, con il presente Contratto il Fornitore si impegna a svolgere attività richieste dall'Amministrazione nell'ambito dell'oggetto contrattuale ai prezzi unitari (tariffe giornaliere) espresse e sino all'importo massimo del Contratto.

3. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel "*Piano di lavoro della fornitura*", tenuto conto che l'impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali sarà peraltro suscettibile di variazioni, nel rispetto delle necessità definite dall'Amministrazione, anche atteso che in corso contrattuale potranno verificarsi emergenze, picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato, sempre nell'ambito dell'importo massimo del Contratto, eventualmente incrementato.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto devono rispondere alle caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
5. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo e, comunque, nel "*Piano di lavoro della fornitura*".

ARTICOLO 8

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE



1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e formalizzate nel *“Piano di lavoro della fornitura”*, come meglio stabilito e secondo le modalità di cui al medesimo Capitolato Tecnico; le eventuali variazioni significative alla pianificazione saranno concordate tra le Parti secondo le modalità che seguono.
2. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore nel rispetto degli standard qualitativi e, comunque, nel rispetto dei principi di assicurazione e gestione della qualità secondo la norma EN ISO 9001, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e secondo le modalità ivi indicate.
3. Relativamente alla validazione ed approvazione della documentazione di progetto di cui sopra, il Fornitore dovrà sottoporla all'approvazione dell'Amministrazione, entro i termini stabiliti, per ciascun documento contrattuale, nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, rispettando le modalità di predisposizione stabilite nel Capitolato Tecnico medesimo.
4. L'Amministrazione renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l'approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini e con le modalità definite dal Capitolato Tecnico.
5. In caso di mancata approvazione da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà modificare la documentazione contrattuale in ragione delle osservazioni formulate dall'Amministrazione e dovrà consegnare nuovamente detti documenti all'Amministrazione per l'approvazione entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Nell'ipotesi in cui, relativamente al *“Piano di lavoro della fornitura”* permanga il disaccordo di valutazione, l'Amministrazione avrà facoltà di disporre l'immediata provvisoria attuazione del Piano in discussione, restando obbligato il Fornitore a procedere, entro il termine assegnato ed eventualmente prorogato dall'Amministrazione, ad un riesame del Piano stesso al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Amministrazione.
7. Il *“Piano di lavoro della fornitura”* approvato dall'Amministrazione costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto; tale Piano dovrà essere aggiornato con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
8. Con riferimento alla rendicontazione delle attività svolte, il Fornitore dovrà consuntivare mensilmente dette attività, rappresentando lo *“Stato di avanzamento lavori”* e il *“Rendiconto risorse”* relativamente a ciascuna attività oggetto del Contratto, entro i termini di cui al Capitolato Tecnico e secondo le modalità ivi definite, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte, l'Amministrazione renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l'approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico.



ARTICOLO 9

INDICATORI DI QUALITÀ DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali oggetto del presente Contratto nel rispetto degli Indicatori di qualità della fornitura di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico - Allegato "A", nonché dell'eventuale "*Piano della Qualità della fornitura*", approvato dalla Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore ha altresì l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare all'Amministrazione, con cadenza semestrale, con il report denominato "*Rapporto Indicatori di qualità*", i dati sugli indicatori di cui al Capitolato Tecnico relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali; il Fornitore ha l'obbligo di raggiungere, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i valori soglia minimi di qualità ivi stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono indicati nell'Offerta Economica.
2. In particolare, l'importo massimo del Contratto per la prestazione dell'oggetto contrattuale, è pari ad Euro _____, __=, (_____/___), IVA esclusa.
3. Il predetto corrispettivo è determinato dal prodotto dei giorni/uomo per figura professionale rendicontate e dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) di seguito stabilite, da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte:

FIGURA PROFESSIONALE	PREZZO UNITARIO (TARIFFA GIORNALIERA) (IVA ESCLUSA)
Capo Progetto	Euro _____, __ (_____/___)
Consulente Senior	Euro _____, __ (_____/___)
Consulente Junior	Euro _____, __ (_____/___)

4. In caso di aumento delle prestazioni contrattuali richiesto dall'Amministrazione anche ai sensi del precedente articolo 4, comma 4, queste verranno remunerate ai prezzi unitari di cui al precedente comma 1, mentre le relative modalità di esecuzione verranno concordate tra le parti.
5. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell'Amministrazione stessa e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo



dell'Amministrazione ovvero via fax al numero indicato dall'Amministrazione ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna del "*Piano di lavoro*", dello "*Stato di avanzamento lavori*", del "*Rendiconto Risorse*", ovvero del "*Rapporto Indicatori di qualità*", anche nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai predetti documenti, rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ01 - Personale della fornitura inadeguato" di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore, per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - Euro 3.000,00 (tremila/00),fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ02 - Turnover del personale" di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore, per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - Euro 3.000,00 (tremila/00),fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ03 - Sostituzione del Capo Progetto" di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore, per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso



fortuito, una penale così determinata:

- Euro 3.000,00 (tremila/00),

fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ04 - Tempestività nella sostituzione del personale" di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore, per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- Euro 1.000,00 (mille/00),

fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ05 - Disponibilità di risorse aggiuntive" di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- Euro 1.000,00 (mille/00),

fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ06 - Tempestività nella consegna dei prodotti della fornitura" di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- Euro 2.000,00 (duemila/00),

fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

8. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ07 - Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici" di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- Euro 1.000,00 (mille/00),

fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato tecnico. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto e al Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____



_____ = (_____/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto e individuato nella persona di _____, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali



accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

L'AMMINISTRAZIONE

Dott. _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

L'AMMINISTRAZIONE

Dott. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate al presente Contratto:

Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile); Articolo 3 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 10 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 11 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Foro competente); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole



risolutive espresse).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE
Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____